



**Comune di San Marcellino**  
(Provincia di Caserta)

**Copia di Deliberazione della Giunta Comunale n°138 del 12.12.2014**

**Oggetto: Disposizioni inerenti l'utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio da parte dei dipendenti comunali. Approvazione Regolamento.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di Dicembre alle ore 12,00 e nella sala delle riunioni della Casa Comunale, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei Sigg.ri:

1	<i>Avv. Pasquale Carbone</i>	Sindaco-Presidente	Presente
2	<i>Sig. Filippo Barone</i>	Vicesindaco	Presente
3	<i>Sig. Mario De Santis</i>	Assessore	Presente
4	<i>Sig. Michele Conte</i>	Assessore	Presente
5	<i>Sig. Luigi Barone</i>	Assessore	Presente
6	<i>Sig. Francesco Conte</i>	Assessore	Assente

**Assume la Presidenza il Sindaco Avv. Pasquale Carbone.**

Partecipa ai lavori della Giunta il Segretario Generale Dott. Mario Mirabella.

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta alla trattazione dell'o.d.g.-

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Disposizioni inerenti l'utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio da parte dei dipendenti comunali. Approvazione Regolamento. ";**

**Ritenuta la stessa meritevole d'integrale approvazione;**

**Preso atto dei pareri su detta proposta resi dai competenti Uffici, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n°267/2000;**

**Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di Legge**

**D E L I B E R A**

1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: " Disposizioni inerenti l'utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio da parte dei dipendenti comunali. Approvazione Regolamento. ";

2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, riconosciutane l'urgenza, ai sensi dell'art.134<sub>4</sub> del d.lgs. n°267/2000.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto:

**Il Presidente**  
(F.to *Avv. Pasquale Carbone*)

**Il Segretario Generale**  
(F.to *Dott. Mario Mirabella*)

Preso atto dei pareri su detta proposta  
del d.lgs. n°267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle

1) Di approvare la proposta di deliberazione  
l'utilizzo del mezzo proprio per

2) Di dichiarare il presente atto immediatamente

E' copia conforme all'originale e si rilascia, in carta libera, per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla residenza municipale li,

**Il Segretario Generale**  
(dott. Mario Mirabella)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,  
**attesta**

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, del D.lgs. n° 267/2000);

resterà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ove è stata affissa a decorrere dal 15/12/2014, ai sensi dell'art.124, comma 1°, del d.lgs. n° 267/2000, col n° ;

è stata trasmessa, con nota n° 166 del 15/12/2014, ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art.125 del D.Lgs. n° 267/2000.

f.to Il Segretario Generale  
( Dr.Mario Mirabella )

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/12/2014 come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 (n. 166 reg.pub.).

Dalla residenza municipale li 15/12/2014 .2014

f.to Il Segretario Generale  
( Dr. Mario Mirabella )

COMUNE DI SAN MARCELLINO  
Provincia di Caserta



**OGGETTO:** Disposizione inerente l'utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio da parte dei dipendenti comunali. Approvazione regolamento.

**PROPONENTE:** Responsabile Area Affari Generale e Personale

SI PROPONE  
CHE  
LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** l'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010, il quale ha disposto, a decorrere dal 31 maggio 2010, la disapplicazione al personale dipendente della pubblica amministrazione ex art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, e quindi anche ai dipendenti degli enti locali, degli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, che disciplinano l'entità dell'indennità chilometrica di cui al primo comma del suddetto art. 15 della legge 836/1973 (un quinto del prezzo di un litro di benzina vigente nel tempo, nonché rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale) nonché delle disposizioni contenute nei contratti collettivi disciplinanti il medesimo tema, e quindi per quanto attiene i comuni, l'art. 41, comma 4, del CCNL 14.9.2000;

**DATO ATTO** che, in un primo tempo, sono intervenute per agevolare l'applicazione delle succitate disposizioni:

a) la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia con delibera n. 949 del 12/10/2010; la quale ha correttamente osservato che *"l'area di disapplicazione delle norme, recata dall'ultimo capoverso del comma 12, più volte menzionato, non si estende, altresì, all'art. 9, della legge di adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento del 1978 n. 417, che così recita: "quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale" e che "la disposizione da ultimo richiamata continua ad esplicare i suoi effetti in quanto attiene alle modalità di organizzazione di servizi pubblici e non riguarda la razionalizzazione della spesa del personale, inquadrabile nel più ampio genus di riduzione della spesa pubblica dell'amministrazione."*, concludendo con ciò che *"pur raccomandandosi un'attenta valutazione della fattispecie secondo i criteri di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. da parte dell'amministrazione provinciale nella piena esplicazione della propria autonomia decisionale, improntata a criteri di indubbia discrezionalità, questa Sezione ritiene che la norma di cui all'art. 6 comma 12 del d.l. n. 78, convertito nella legge 122 del 2010, letta in senso costituzionalmente orientato, non può intervenire nell'organizzazione dei servizi degli enti locali. Pertanto, in vigenza dell'art. 9 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e in presenza delle due condizioni previste dalla medesima norma, vale a dire le particolari esigenze di servizio e la convenienza economica, l'uso del mezzo proprio può essere autorizzato, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell'ente locale, garantite dall'ordinamento."*;

b) la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Toscana, delibera 170/2010PAR del 17/11/2010, la quale è intervenuta successivamente, con un'interpretazione della norma parzialmente diversa dalla Corte lombarda, fornendo la seguente conclusione: *"l'ente locale potrà autorizzare l'uso del mezzo proprio, ove ciò trovi convenienza per l'ente stesso rispetto ad altre soluzioni (ad esempio, rispetto al trascorrere la notte fuori a carico dell'ente o ad utilizzare un'auto di servizio nelle disponibilità dell'ente stesso), ma non potrà procedere al rimborso della spesa per la benzina che resterà, pertanto, a carico del dipendente"*.

**DATO ATTO** altresì che, per dirimere le interpretazioni oscillanti della giurisprudenza contabile, è intervenuta la Corte dei Conti, sezioni riunite, del 07/02/2011 n. 8/CONTR/2011 che ha stabilito: *"il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni"* e che *"le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, ecc."*.

**CONSIDERATO**, altresì, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 139/2012, ha evidenziato che la portata precettiva della disposizione in esame si atteggia in modo diverso quando destinatario della stessa sia un ente territoriale diverso dallo Stato e, in particolare, un ente locale. Infatti essa ritiene che le disposizioni dell'art.6, tra cui anche il comma 12, del D.L. n.78/10 costituiscono disposizioni di principio nei confronti delle autonomie locali e, quindi, i vincoli ivi previsti debbono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un *"limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa"*.

**INOLTRE** la Corte Cost. (sent.n.139/12) ritiene che l'ultimo periodo del comma 12 vincola le Regioni e gli Enti locali solo in quanto concorre a determinare il tetto massimo dei risparmi di spesa che essi devono conseguire. Invece qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio di buon andamento, le Autonomie Locali sarebbero libere di rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione di questa come delle altre voci di spesa contemplate nell'art. 6.

**RITENUTO**, pertanto:

- che tale interpretazione costituzionale supera il precetto del comma 12 in materia di divieto di corrispondere le indennità chilometriche per l'uso dell'auto propria, in quanto l'ente può regolamentare l'uso del mezzo proprio in modo rigoroso e funzionale agli obiettivi generali di risparmio, senza essere soggetto al vincolo specifico (così la Corte dei Conti della Basilicata-Delib.n. 61/2013/PAR);
- che si rende necessario adottare disposizioni univoche su quanto attiene l'autorizzazione e il rimborso dell'utilizzo del mezzo proprio in materia di missioni e trasferte dei dipendenti dell'ente, anzitutto per autorizzarne l'uso solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni che possono comportare un maggiore vantaggio economico per l'ente:
  - a) impossibilità per il dipendente di utilizzare un adeguato automezzo di servizio di proprietà del Comune;
  - b) trattasi di missione/trasferta in località non servita da mezzi pubblici;
  - c) località raggiungibile con mezzi pubblici ma con orari incompatibili con le esigenze di servizio o risultanti anti economiche o che tale evenienza risulti eccessivamente gravosa e temporalmente dispendiosa;

-che, al fine di esplicitare in maniera sintetica il contenuto delle pronunce sopra riportate, si rileva l'opportunità di disciplinare la materia proponendo alla Giunta Comunale l'approvazione dell'allegato regolamento, che contiene norme che sostanzialmente sono coerenti con la richiamata giurisprudenza;

**ATTESO** che l'emananda disposizione ha natura regolamentare a carattere organizzativa e rientra pertanto nel novero delle competenze della Giunta Municipale;

**PRESO ATTO** dei pareri resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49 del D.Lgs. n°267/2000,

Con votazione

### **DELIBERI**

Di adottare, per le ragioni indicate in parte narrativa da intendersi qui richiamata, l'allegato regolamento disciplinante l'utilizzo del mezzo proprio in occasione di trasferte per missione di servizio composto da n. 5 (cinque) articoli.

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile con separata, unanime, votazione ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000

## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO IN OCCASIONE DI TRASFERTE PER MISSIONE DI SERVIZIO**

### **Art. 1 Autorizzazione**

Il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, dovrà acquisire preventivamente l'autorizzazione da parte del proprio Responsabile di Area.

L'utilizzo del mezzo proprio non può essere autorizzato quando è disponibile un'autovettura di servizio comunale.

La medesima autorizzazione deve essere rilasciata dal Segretario Comunale ed in sua mancanza dal Sindaco o da chi lo sostituisce, qualora sia richiesta da un Responsabile di Area.

Premesso quanto sopra, l'autorizzazione è possibile nei seguenti casi:

a) missione/trasferte in località non servite da mezzi pubblici o servite con orari incompatibili con le esigenze del servizio;

b) missioni/trasferte in località difficilmente raggiungibili con il mezzo pubblico o in cui il mezzo pubblico manchi del tutto o in cui sia possibile arrivare solo mediante pluralità di mezzi pubblici e con difficoltà nelle coincidenze;

c) in caso di trasferte particolarmente prolungate, qualora l'utilizzo del mezzo proprio permetta un più rapido rientro in servizio comportando un sensibile risparmio di spesa per pernottamento e pasti, nonché l'espletamento di un numero maggiore di interventi.

### **Art. 2 Entità del rimborso in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio**

Al dipendente regolarmente autorizzato spetta un indennizzo calcolato sulla base della somma che il medesimo dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici e così calcolata: costi biglietti e/o tariffe di andata e ritorno dalla sede di servizio alla sede della missione;

L'uso del mezzo proprio può essere rimborsato con la somma corrispondente ad un quinto del costo della benzina super, quando risulta più conveniente per l'Ente ai fini delle esigenze di servizio e dell'utilizzo ottimale del personale dipendente;

Per i collaboratori con i quali viene stipulato un contratto di collaborazione a tempo determinato l'indennità chilometrica viene determinata in base al tipo di veicolo utilizzato e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall'ACI;

Il comma precedente si applica anche per i componenti di organismi esterni all'Amministrazione Comunale;

La liquidazione del rimborso delle spese sostenute dal dipendente in occasione di trasferte/missioni è disposta, senza determinazione dirigenziale, dal Responsabile di Area sulla base della documentazione necessaria a comprovarne il diritto e a seguito di riscontro della sua regolarità e rispondenza alle condizioni di cui al presente regolamento. La relativa tabella, munita del visto del Responsabile dell'Area, viene trasmessa al servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo le tariffe di trasporto pubblico saranno commisurate ai biglietti di autobus, taxi, tram e treno di prima classe.

### **Art. 3**

#### **Entità del rimborso in caso di uso del mezzo pubblico e di uso del mezzo di proprietà comunale**

Al dipendente regolarmente autorizzato spetta il rimborso delle seguenti spese dietro presentazione di idonei giustificativi:

a) in caso di uso del mezzo pubblico:

- rimborso del biglietto, ivi compreso il costo della prenotazione ove prevista;
- rimborso della spesa del taxi e di altri mezzi di trasporto urbani.

b) in caso di uso del mezzo di proprietà comunale:

- pagamento del parcheggio, purché adeguatamente giustificato.
- pagamento pedaggio autostradale, purché adeguatamente giustificato.

### **Art. 4**

#### **Uso del taxi**

L'uso del taxi deve avvenire solo per il raggiungimento di destinazioni non servite da mezzi di trasporto pubblici o collegate in modo non agevole in relazione alla durata del tragitto, al numero di mezzi pubblici da utilizzare e allo svolgimento dell'attività lavorativa o ad altri motivi oggettivi. In ogni caso, l'utilizzo del taxi non può essere autorizzato per l'intero percorso di viaggio della missione/trasferta, salvo il caso sopra riportato all'art.1, lett.a).

L'utilizzo del taxi non è ammesso per lo svolgimento di missioni per le quali sussista l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio.

### **Art. 5**

#### **Disposizione finale**

1. Per quanto non disciplinato dalle presenti norme regolamentari si fa rinvio alle vigenti discipline contrattuali e di legge in materia. In caso di successive modificazioni contrattuali e/o legislative le presenti norme dovranno ritenersi automaticamente adeguate.

2. Attesa la necessità di disciplinare adeguatamente la materia, le norme del presente regolamento si applicano con decorrenza 01.01.2014.

**Pareri sulla proposta di deliberazione (artt. 49,97 e 153 del D. Lgs n. 267/2000)**

**Per la regolarità tecnica:**

Visto: si esprime parere favorevole.

Li,

**Il Responsabile Area Amministrativa**  
(dott. Antonio De Rosa)

**Per la regolarità e la copertura finanziaria:**

Visto: si esprime parere favorevole imputando la spesa sull'intervento 1.01.02.03 -  
Bilancio comunale

Li,

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**  
(rag. Giuseppe Perrotta)

**Per la conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti:**

Si esprime \_\_\_\_\_

Li,

**Il Segretario Generale**  
(dott. Mario Mirabella)

